



VERBALE DI ACCORDO

Addì 5 aprile 2019, presso la sede di Assolombarda

tra

la Soc. VODAFONE ITALIA SPA (di seguito anche la Società), assistita da Assolombarda

e

SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL nazionali e territoriali, unitamente al Coordinamento Nazionale di RSU di Vodafone Italy (di seguito "le Organizzazioni Sindacali"); la Società e le Organizzazioni Sindacali di seguito congiuntamente "le Parti")

premesse che:

la Società, unitamente al coordinamento nazionale e alle OOSS Nazionali di categoria, con l'Accordo del 12 giugno 2018 ha inteso definire la cosiddetta "contrattazione d'anticipo", volta ad identificare un sistema di relazioni industriali basato su di un modello di confronto finalizzato a ricercare soluzioni che, in via preventiva e condivisa, accompagnino la profonda trasformazione digitale del mercato TLC;

- attraverso l'Accordo del 12 giugno 2018 le Parti hanno quindi ritenuto di cogliere la sfida della trasformazione al Digitale, accelerata anche grazie all'acquisizione delle frequenze 5G, dandosi l'obiettivo di sostenere l'occupazione mediante azioni mirate di:

- o riconversione professionale;
- o progressivo insourcing di attività';
- o mantenimento del perimetro delle attività';

- la forte pressione competitiva, e più in generale le note criticità congiunturali del settore in cui opera la Società, hanno determinato durante l'ultimo anno una significativa contrazione dei ricavi e ciò a fronte di alcuni fattori chiave, quali ed esempio: l'ingresso sul mercato italiano di un quarto operatore e una aggressiva politica dei prezzi;

allo stesso modo, il contesto complessivo del mercato ha inciso sul numero dei contatti per effetto: di una semplificazione dell'offerta, di una maggiore propensione del cliente verso i canali digitali nella gestione delle proprie richieste, rispetto ai tradizionali canali di assistenza telefonica e dell'implementazione di soluzioni efficaci per lo sviluppo dell'automazione di attività ricorrenti;

la Società nel corso degli ultimi anni, anche grazie ad accordi sottoscritti con le OOSS nazionali e il Coordinamento delle RSU, quali ad esempio l'accordo sul PDR per il triennio 2016-2019, nonché il citato Accordo integrativo del 12 giugno 2018, e' riuscita a fronteggiare l'andamento critico del mercato senza impatti



occupazionali, ricorrendo anche al bilanciamento tra insourcing di attività di alto valore ed outsourcing di attività meno stabili nel tempo. In quest'ottica, la Società da tempo ha avviato un progressivo piano di riduzione delle attività di call centers "out" chiudendo alcune collaborazioni all'estero (e in particolar modo due centri, uno sito in Croazia e uno sito in Romania). Nel quadro delle azioni di insourcing si è parimenti avviato un piano di riduzione riguardante le collaborazioni consulenziali ad oggi già ridotte di circa il 15% che proseguirà nel tempo con una ulteriore riduzione di circa 5/10%. Tale riduzione al momento ha consentito di valorizzare le competenze interne con azioni di riconversione professionale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività relativa alle nuove tecnologie cloud, attività di supporto ai clienti enterprise (large corporate), attività di deployment di rete fissa e mobile di progettazione e permessistica

- in considerazione di quanto precede, non essendo tali misure sufficienti da sole a fronteggiare le criticità sopra evidenziate, la Società in occasione della presentazione del piano industriale ha evidenziato la necessità di gestire con soluzioni alternative e non traumatiche l'impatto occupazionale riguardante 1130 esuberanti.

Tutto ciò premesso, facente parte integrante ed essenziale del presente Accordo, si conviene quanto segue

1. L'azienda applica il vigente CCNL TLC
2. Le Parti concordano di attivare l'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" (di seguito "Contratto") di cui all'art. 21 comma 1 lettera c) del D.lgs 148 del 2015 che troverà applicazione nei confronti di 4870 lavoratori;
3. L'applicazione del Contratto interesserà tutte le strutture aziendali nelle diverse articolazioni funzionali e territoriali, secondo il modello organizzativo adottato dalla Società, fatta eccezione per le strutture aziendali preposte alla gestione delle seguenti attività:
 - a) Direzione Technology - Information Technology
 - b) Direzione Technology - strutture Technology Vertical
 - c) Direzione Vodafone Business Unit - . Nell'ambito di tale Direzione il contratto di Solidarietà troverà applicazione nell'area Vodafone Business Sales Operations & Monitoring
 - d) Direzione Vodafone Business Unit - strutture Vodafone Business Unit Vertical
 - e) Direzione Finance - Finance Vertical - Audit
 - f) Direzione Consumer Business Unit - Consumer Business Unit Vertical - Big Data
4. Sarà interessato all'applicazione del Contratto di Solidarietà nel limite di cui al punto 2) tutto il restante personale di Vodafone Italia S.p.A., inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale in considerazione del carattere strutturale dello



stesso. L'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo parziale verrà riproporzionata sulla base della medesima percentuale di riduzione applicata nell'unità organizzativa di appartenenza.

5. L'articolazione della riduzione degli orari di lavoro è in tutti i casi di tipo "verticale" e si esprimerà in giornate intere di sospensione dell'attività lavorativa, con distribuzione su base mensile secondo quanto di seguito indicato in relazione alle diverse unità organizzative. Ad eccezione delle strutture di cui al p. 3, la riduzione oraria verrà applicata secondo le percentuali di seguito specificate, calcolate come media su base mensile:

- per il customer care, la riduzione sarà pari ad una percentuale massima del 25% dell'orario di lavoro corrispondente ad un massimo di 5 giornate mensili;
- per tutte le restanti strutture organizzative, la riduzione sarà pari ad una percentuale massima del 5% dell'orario di lavoro corrispondente a 1 giornata mensile.

In particolare la comunicazione delle giornate di sospensione per la sola area del Customer care avrà cadenza semestrale, coerentemente con i periodi di emissione della turnistica. Fa eccezione la pianificazione dei turni per il mese di maggio la cui emissione è già avvenuta ed il periodo Giugno– Novembre 2019, la cui emissione avverrà entro il mese di Maggio 2019. Ove queste giornate coincidessero con permessi preventivamente accordati, questi dovranno essere ripianificati nella finestra di raccolta successiva

Per le restanti aree coinvolte nel Contratto di Solidarietà, la comunicazione delle giornate di sospensione avverrà in via preventiva e riguarderà l'intera durata del Contratto di Solidarietà stesso.

Ambiti organizzativi con riduzione dell'orario di lavoro pari al 25%

- **Direzione Commercial Operations Unit:**
- *Le attività di assistenza diretta o indiretta della customer base (operatore call center e operatori di back office);*
- *Le attività di gestione e coordinamento (Team Leader e Performance Leader)*
- *Le attività di monitoring (console)*

Tale riduzione dell'orario di lavoro si realizzerà su base mensile attraverso un numero massimo di 5 giornate di sospensione dal lavoro per ciascun mese di intervento del Contratto.

Ambiti organizzativi con riduzione dell'orario di lavoro pari al 5%. (Macroarea "Azienda" comprensive delle strutture Vertical, escluse le strutture di cui al par. 2)



- Le attività relative alla Direzione **Hr & Organization**
- Le attività relative alla Direzione **Finance**
- Le attività relative alla Direzione **Media Relation & Corporate Communication**
- Le attività relative alla Direzione **External Affairs**
- Le attività relative alla Direzione **Legal Affairs**
- Le attività relative alla Direzione **Consumer Business Unit**
- Le attività relative alla Direzione **Vodafone Business Italy** (Vodafone Business Sales Operations & Monitoring)
- Le attività relative alla Direzione **Commercial Operations Unit (non comprese nella riduzione del 25%)**
- Le attività relative alla Direzione **Technology**
- Le attività relative alla Direzione **Strategy**
- Le attività di Segreteria relative a tutte le funzioni organizzative aziendali.

Tale riduzione dell'orario di lavoro si realizzerà su base mensile attraverso n. 1 giornata di sospensione dal lavoro per ciascun mese di intervento del Contratto.

6. L'elenco nominativo di tutto il personale interessato dall'intervento del suddetto Contratto, pari complessivamente a n. 4870 dipendenti, suddiviso per unità produttiva e per struttura aziendale, è riportato nell'allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
7. Nei confronti del personale che alla data di attivazione del Contratto si trovi nelle condizioni di seguito specificate, il regime di riduzione dell'orario di lavoro sarà applicato, dal momento del venir meno di tali condizioni, in base alle rispettive strutture organizzative di appartenenza/assegnazione: personale che risulti distaccato presso altre aziende, anche del Gruppo e lavoratori in aspettativa.
8. Fermo restando il numero massimo di lavoratori destinatari del Contratto, le Parti convengono che disposizioni organizzative o provvedimenti esecutivi, anche di organi giudiziari o amministrativi, costitutivi o dichiarativi di rapporti di lavoro, determineranno la variazione dei nominativi in elenco, secondo la percentuale di riduzione oraria in atto nella funzione di appartenenza e le modalità di articolazione per ciascuna definite.
9. Il Contratto avrà una durata di 12 mesi, con decorrenza dal giorno 1 maggio 2019 e fino al 30 aprile maggio 2020
10. Le riduzioni di orario programmate potranno essere differite qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi ed in ogni caso per inderogabili contingenze operative, in ragione della specificità dell'attività svolta che determina la necessità di risolvere problemi che per loro natura sono imprevedibili, non consentendo, in tali casi, di determinare in anticipo sia le eventuali richieste di intervento sia la complessità



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi

dell'intervento stesso. Di quanto sopra, al lavoratore sarà dato un preavviso non inferiore a 48 ore, con contestuale comunicazione scritta della relativa nuova programmazione, dando evidenza alle RSU territoriali.

11. E' fatta salva la facoltà, ai sensi della normativa vigente, di applicare una minore riduzione d'orario, rispetto a quanto pattuito, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate, tra l'altro, a punte stagionali o a periodi feriali. In tal caso, la Società ne darà comunicazione ai competenti uffici informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo. Le Parti altresì concordano che durante la vigenza del presente Accordo non saranno richieste, per i lavoratori in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario, salvo casi eccezionali (fatte salve sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all'attività produttiva) secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dagli accordi in essere
12. Le Parti convengono che, qualora necessarie, potranno essere utilizzate le giornate di riduzione per solidarietà fino ad un massimo di 2 giorni mese nell'arco di un semestre per l'effettiva partecipazione a corsi di formazione finalizzati alla riconversione e riqualificazione professionale.
13. La Società disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine.
14. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro. Per le quote di Trattamento di Fine Rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione di orario di lavoro troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 21, comma 5, del D.lgs. n. 148/2015.
15. Le Parti concordano sull'opportunità di istituire sessioni periodiche di verifica, con cadenza quadrimestrale, a livello nazionale con le Segreterie Nazionali, Territoriali ed il Coordinamento Nazionale delle RSU, firmatarie del presente Accordo sull'andamento applicativo della presente intesa, anche al fine di valutare la permanenza delle condizioni a fondamento dell'attivazione del Contratto e verificare l'effettiva necessità del ricorso allo stesso per tutta la durata prevista dal presente Accordo.

Il presente Accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data.

Le parti confermano, infine, che il presente accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC CGIL, FISTel CISL e UILCOM UIL e dal Coordinamento Nazionale delle RSU di Vodafone Italia S.p.A.,



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi

Handwritten initials and marks at the top right of the page.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente esperito ed espletato positivamente ad ogni effetto e in ogni sua parte quanto previsto dal DLgs 148/2015 e dal D.M. 94033/2016

Letto, confermato e sottoscritto

per la Assolombarda

per la Vodafone Italia S.p.A.

per la SLC-CGIL nazionali e territoriali

per la FISTel-CISL nazionali e territoriali

per la UILCOM-UIL nazionali e territoriali

per il Coordinamento Nazionale delle RSU.

A dense collection of handwritten signatures in blue ink, corresponding to the various parties listed on the left. The signatures are written over the printed text and are highly stylized and overlapping.